



Ordinanza dell'USAV concernente l'importazione e l'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono contaminate da cesio a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Ordinanza Chernobyl)

del 16 dicembre 2016

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 86 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;

visto l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016² sui contaminanti,

ordina:

Art. 1 Valori massimi cumulati di cesio 134 e 137

Alle derrate alimentari che sono contaminate da cesio 134 e 137 a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl si applicano i seguenti valori massimi cumulati:

- a. 370 Bq/kg per:
 1. latte, compreso latte acidulato, acidificato o fermentato,
 2. panna, compresa panna acidulata, acidificata o fermentata,
 3. latticello,
 4. yogurt,
 5. kefir,
 6. siero di latte;
- b. 370 Bq/kg per le derrate alimentari destinate ai lattanti di età fino a sei mesi;
- c. 600 Bq/kg per tutte le altre derrate alimentari.

RS 817.022.151

¹ RS 817.02

² RS 817.022.15

Art. 2 Importazione di funghi

¹ I funghi provenienti da uno dei Paesi seguenti possono essere importati in Svizzera soltanto se la partita è accompagnata da un certificato di esportazione secondo l'allegato III del regolamento (CE) n. 1635/2006³:

- a. Albania;
- b. Macedonia;
- c. Bielorussia;
- d. Bosnia e Erzegovina;
- e. Moldovia;
- f. Montenegro;
- g. Russia;
- h. Serbia;
- i. Turchia;
- j. Ucraina.

² Il certificato di esportazione deve essere presentato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

³ Il capoverso 1 non si applica a:

- a. funghi coltivati;
- b. importazioni di peso inferiore a 10 kg di prodotto fresco o equivalente.

Art. 3 Verifica dei documenti e rilascio della partita

¹ I documenti che accompagnano le partite secondo l'articolo 2 vengono verificati sistematicamente al momento dell'importazione.

² Se dalla verifica emerge che il contenuto di cesio è inferiore al valore massimo indicato nell'articolo 1 lettera c, l'autorità di esecuzione rilascia la partita.

³ Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, GU L 306 del 7.11.2006, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

p.p. Michael Beer

